



Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
della Provincia di Perugia

Il Gruppo dell'Ente Locale e i rapporti con le società partecipate Il bilancio consolidato dell'Ente Locale

Prof. Alessandro Montrone
Università degli Studi di Perugia



1

Le società partecipate da soggetti pubblici

La ragione principale che giustifica la partecipazione pubblica nelle imprese si può rintracciare nella volontà di intervenire per ragioni di politica industriale, di tutela degli interessi pubblici e, infine, **per garantire alla collettività la prestazione di servizi che il soggetto economico privato non ha interesse e convenienza a fornire.**

2

Le società a partecipazione pubblica in Italia

Rilevante presenza di società a partecipazione pubblica, in misura superiore rispetto al confronto internazionale.

Assonime (2008): più di 5.000 società, di cui 400 a partecipazione diretta o indiretta dello Stato.

La Corte dei Conti: partecipate pubbliche oltre 7.500, di cui 50 dallo Stato e 5.258 dagli enti locali, cui si sommano 2.214 organismi di varia natura.

3

Continuando a parlare dei “numeri” ...

... si può stimare che gli occupati ammontino circa a mezzo milione (2% del dato nazionale), mentre il valore della produzione supera l'11% del PIL (Assonime, 2008).



4



Il diritto comunitario ...

... prevede un principio di neutralità rispetto al regime di proprietà delle imprese.

Tuttavia, gli Stati membri devono rispettare dei vincoli, sia in termini di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private, evitando discriminazioni o distorsioni nella concorrenza, sia di non creazione di ostacoli ingiustificati al funzionamento del mercato interno.

5



Unica eccezione a tali principi: l'affidamento "in house"

Consentito solo in situazioni limitate, ovvero quando l'amministrazione esercita sull'affidatario un "controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi" e quando l'affidatario realizza la parte più importante della propria attività con l'amministrazione che lo controlla.

6



“Controllo analogo”

La società affidataria non ha alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e il soggetto pubblico esercita un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della società.

(Corte di Giustizia, Sentenza 18 Novembre 1999, causa C 107/98, Teckal Srl e Comune di Viano)

7



Le società partecipate dagli enti locali ...

... sono generalmente legate allo svolgimento dei tradizionali compiti affidati agli stessi, nel limite della loro competenza, in tema di prestazione di servizi di pubblica utilità.

In passato tali funzioni venivano esercitate tramite strumenti amministrativi, come le aziende speciali, ma nel tempo sono state progressivamente affidate a società partecipate.

8



TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Il 20/1/2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il primo pacchetto attuativo della riforma della PA (legge delega n. 124/2015), tra cui questo TU, che dovrebbe concludere l'iter di riforma dell'intera disciplina avviato dal Governo Renzi con il D.L. n. 66/2014, il cui art. 23 conferiva al Commissario Straordinario per la Revisione della Spesa l'incarico di predisporre un programma di razionalizzazione delle partecipate pubbliche.

9



A seguito del cd. Piano Cottarelli...

... sono state, infatti, emanate una serie di disposizioni per la razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica.

In particolare, la legge di stabilità 2015, n.190/2014, art. 1, c. 611 e segg., ha attribuito alle singole amministrazioni l'incarico di adottare, entro il 31/3/2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.

Entro il 31/3/2016 doveva essere predisposta una relazione sui risultati conseguiti.

10



TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- Il TU ha lo scopo di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza, oltre a razionalizzare e ridurre la spesa pubblica.
- Il provvedimento è ora in attesa di completare l'iter legislativo (vedi dossier Senato).
- Questo TU attua un coordinamento tra le numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica, con l'intento di restituire coerenza e sistematicità all'intero sistema.

11



In particolare, il TU dispone:

- ambito di applicazione della disciplina: costituzione e partecipazione in società a totale/parziale partecipazione pubblica, diretta/indiretta (artt. 1 e 2);
- individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 25);
- razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione ed acquisto (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- introduzione di requisiti specifici per gli organi amministrativi (art. 11);
- definizione delle responsabilità (art. 12);
- specifiche regole in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13, 15 e 23);
- specifiche regole in materia di crisi d'impresa (art. 14);
- riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici, (art. 16);
- specifiche regole in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17); **(SEGUE)**

12



In particolare, il TU dispone:

(SEGUE)

- specifiche regole in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 26);
- assoggettamento delle partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle AAPP, stabiliti dal D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art. 21);
- attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle AAPP, in sede di entrata in vigore del TU (art. 25).

13



Ambito di applicazione

- Società costituite da AAPP e acquisto di partecipazioni.
- Non sono ammesse partecipazioni in società diverse da SpA ed Srl.
- Nelle Srl atto costitutivo o statuto devono prevedere la nomina dell'organo di controllo o del revisore; nelle SpA la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.
- Alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, le disposizioni del TU si applicano solo se espressamente previsto.
- Restano ferme le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione pubblica ad enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

14



Condizioni e limiti

- Ribadito il divieto per le AAPP (L. n. 244/2007, art. 3, c. 27) di partecipazione a società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- In deroga, è consentito realizzare investimenti secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore nazionale in economia di mercato, purché finalizzati alla valorizzazione di beni immobili già esistenti nel patrimonio.
- La delibera di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni dovrà essere analiticamente motivata e giustificata anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e sottoposta al vaglio della Corte dei conti e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

15



Organizzazione e gestione delle partecipazioni: principi

- adozione di sistemi di contabilità separata in caso di svolgimento di attività economiche protette da regimi speciali o esclusivi insieme con attività svolte in regime di economia di mercato;
- adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi d'impresa;
- puntuale individuazione degli organi preposti all'adozione delle delibere;
- organo amministrativo delle società a controllo pubblico di norma costituito da un amministratore unico; **(SEGUE)**

16



Organizzazione e gestione delle partecipazioni: principi

(SEGUE)

- vincoli ai compensi: con decreto del MEF saranno stabiliti i compensi massimi erogabili, con definizione di apposite fasce per la classificazione delle società in controllo pubblico; la retribuzione annua lorda individuale non potrà, comunque, eccedere i 240mila euro;
- assoggettamento dei componenti degli organi di amministrazione e controllo alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, fatto salvo il danno erariale direttamente subito dagli enti partecipanti.

17



Crisi d'impresa

- Assoggettamento delle SPP alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ricorrano i presupposti, a quelle sulla amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.
- Limitazione della possibilità di interventi finanziari da parte degli enti partecipanti nei confronti delle società in crisi.
- Divieto per le AAPP controllanti, nei 5 anni dopo la dichiarazione di fallimento, di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società che gestiscano i medesimi servizi della fallita.

18



Affidamenti diretti

- Divieto di partecipazione di capitali privati nelle società titolari di affidamenti diretti.
- L'AAPP esercita sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ossia influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società.
- Ai fini dell'affidamento diretto è necessario che la società controllata svolga almeno 80% propria attività a favore dell'ente/i partecipanti e che la produzione ulteriore sia consentita al solo fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza.

19



Società a partecipazione mista pubblico-privata

- Consentite al solo scopo di realizzare e gestire un'opera ovvero organizzare e gestire un servizio d'interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato, selezionato con procedure aperte o, nei casi previsti dalla legge, procedure competitive di negoziazione.
- La partecipazione privata non può essere inferiore al 30% e il socio/i pubblici devono mantenere una posizione di controllo.
- La designazione dell'amministratore unico o delegato spetta al socio privato.

20



Società quotate

È fatta salva la possibilità di quotare azioni o strumenti finanziari di società a controllo pubblico in mercati regolamentati.

In tali casi, l'atto deliberativo deve prevedere uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

21



Gestione del personale

- Al personale delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del codice civile e le altre norme previste dall'ordinamento in materia di rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvo quanto previsto dal TU.
- È stabilito che le società adottino specifici provvedimenti che dettino i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di assunzioni nelle AAPP. **(SEGUE)**

22



Gestione del personale

(SEGUE)

- In caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, è fatto divieto alle AAPP di nuove assunzioni prima del riassorbimento del personale già dipendente della AAPP transitato alla società interessata.
- Entro 6 mesi dalla pubblicazione del TU, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio ed individuano eventuali eccedenze, che saranno segnalate alla Presidenza del Consiglio (Dip. Funzione Pubblica) per formare un elenco dal quale, fino al 31/12/2018, le società partecipate dovranno attingere.

23



Pubblicità e trasparenza

Le società in controllo pubblico devono garantire il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, attenendosi alle previsioni stabilite dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

24

Disposizioni finanziarie per gli enti locali

- Sono richiamate le disposizioni di legge finalizzate alla copertura delle perdite non immediatamente ripianate attraverso l'accantonamento, da parte delle AAPP locali partecipanti, ad un apposito fondo vincolato.
- Per il primo triennio, vale il criterio di applicazione progressivo parametrato al risultato medio conseguito nel triennio 2011-2013, come introdotto dalla legge n. 147/2013.
- Le partecipate in maggioranza da AAPP locali, titolari di contratti in affidamento diretto per una quota superiore al 80% del valore della produzione, che abbiano conseguito per un triennio consecutivo un risultato economico negativo, devono ridurre del 30% i compensi agli organi di amministrazione. ²⁵

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

- Le AAPP devono procedere annualmente (entro il 31/12) alla ricognizione delle partecipazioni e comunicare l'esito dell'indagine alla competente sezione della Corte dei conti e alla apposita struttura di vigilanza individuata presso il MEF.
- Se sono riscontrate ipotesi di partecipazioni non rientranti nelle categorie previste dal TU (*prive di dipendenti, n. amministratori > n. dipendenti, attività analoghe a quelle svolte da altre società, nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a 1 milione, diverse da quelle che gestiscono un servizio di interesse generale, risultato negativo in 4 dei 5 esercizi precedenti*), la AAPP adotta specifici piani di razionalizzazione.

26

Razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

- Coinvolge tutte le partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del TU non riconducibili ad alcuna delle tipologie di società consentite, ovvero che non rispondano alle esigenze motivazionali, o che ricadano in una o più delle ipotesi che implicano l'adozione del piano annuale di razionalizzazione.
- La ricognizione deve essere effettuata entro 6 mesi e trasmessa ai competenti organi di vigilanza e controllo ed è finalizzata alla successiva alienazione delle partecipazioni non consentite entro un anno.
- In caso di mancato avvio ed esecuzione della procedura, è prevista, in ogni caso, la liquidazione in denaro della partecipazioni e la successiva messa in liquidazione delle società coinvolte.

27

Le funzioni di controllo e vigilanza dell'organo di revisione dell'ente sulle società partecipate (dopo la legge n. 213 del 2012)

1. Art. 239 TUEL



Norme sulla legittima detenibilità delle partecipazioni in società di capitali

2. Art. 147 quater TUEL



Strumenti per il controllo

3. Art. 147 quinquies TUEL



Verifica degli equilibri di bilancio dell'ente locale "in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"

28



TUEL Art. 239

Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) (omissis);
 - b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
(omissis)
 - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;**
(omissis).

29



TUEL Art. 147 quater

(Controlli sulle società partecipate non quotate)

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, **un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale.** Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli **obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata**, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un **idoneo sistema informativo** finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

30



TUEL Art. 147 quater (segue)

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate **sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica**, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, **ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015**, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. (...)

31



TUEL Art. 147 quinquies Controllo sugli equilibri finanziari

(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012)

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e **mediante la vigilanza dell'organo di revisione**, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

32



LE ATTIVITA' DEL REVISORE

*Principi di vigilanza e controllo dell'Organo
di revisione degli Enti locali*

Documento n.14

*L'Organo di revisione: controlli sugli
organismi partecipati.*

33



LE ATTIVITA' DEL REVISORE

Indicazioni del documento n. 14

Il controllo dell'Organo di revisione deve riguardare:

- ✓ il rispetto dei vincoli normativi sulla costituzione, organizzazione e gestione degli organismi partecipati e del loro mantenimento;
- ✓ il rispetto del contratto di servizio e degli obiettivi fissati a motivazione dell'esternalizzazione;
- ✓ il rispetto delle regole contabili nei rapporti fra Ente ed organismi partecipati;
- ✓ il riflesso delle gestioni indirette sugli equilibri finanziari anche prospettici dell'Ente;
- ✓ il rispetto delle regole fiscali.

34



IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 148-bis TUEL

Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali

(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), legge n. 213 del 2012)

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della L. 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

(...)

35



IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

IL RIFERIMENTO NON E' PIU' L'ENTE
LOCALE SINGOLARMENTE
CONSIDERATO, MA IL



GRUPPO ENTE LOCALE

36

IL QUADRO NORMATIVO E I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

- ⇒ TUEL (D.LGS. 267/2000)
- ⇒ LEGGE DELEGA SUL FEDERALISMO FISCALE (L. 42/2009) E I RELATIVI DECRETI/PROVVEDIMENTI ATTUATIVI (D.LGS 118/2011 E DPCM 28/12/2011 e relativo allegato n. 4 - Principio contabile concernente il BC)
- ⇒ PRINCIPIO CONTABILE NAZIONALE 4 OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

37

La nozione di gruppo

Le caratteristiche necessarie per parlare di “gruppo” sono:

- 1) esistenza di una pluralità di imprese;
- 2) controllo, diretto o indiretto, da parte di un unico soggetto economico;
- 3) unità di indirizzo.



38

Mutuando la definizione fornita in generale per i gruppi aziendali...

...si può asserire che, per avere un gruppo pubblico locale, è necessaria la presenza di tre elementi distintivi, ossia:

- **un soggetto economico pubblico**, anche se ciò non esclude la presenza con un ruolo di rilievo del “privato”;
- **più soggetti giuridici di diversa natura**, con aziende di natura giuridica privatistica ed enti di natura pubblicistica;
- **una direzione economica e strategica unitaria**, con la peculiarità delle scelte economiche e strategiche connesse alla funzione pubblica propria dell’ente locale.

39

Pur attentamente monitorate dall’Ente “holding” ...

... le aziende controllate devono essere lasciate autonome al punto da poter meglio realizzare una gestione improntata a criteri di efficienza, efficacia e qualità (caratteristiche qualificanti delle aziende di servizi pubblici locali).




40



Proprio per questo...

... si pone una forte esigenza di “**accountability**”, ossia di rendere conto alla cittadinanza dei risultati conseguiti nei fondamentali profili economici, finanziari e patrimoniali dell’attività amministrativa dell’ente locale e delle sue controllate.



Tale esigenza trova la sua principale (anche se non unica) fonte di soddisfazione in un tipico strumento di informazione contabile quale il **BILANCIO CONSOLIDATO**

41



Il bilancio consolidato è ...

... il bilancio dell’unità economica costituita dalla controllante e dalle controllate; ciò implica che il suo scopo è quello di rappresentare le attività, le passività ed il netto, nonché il risultato economico del gruppo, nei confronti del quale svolge funzioni analoghe a quelle che il bilancio d’esercizio assolve nei confronti della singola azienda.

42



Il bilancio consolidato è ...

... ottenuto combinando stati patrimoniali e conti economici di più “unità contabili” economicamente collegate, previo adattamento dei rispettivi valori.

La sua caratteristica fondamentale è quella di non essere tratto direttamente dai valori di un'unica contabilità generale, tenuta per l'intero gruppo, ma di essere ottenuto dalla integrazione di più bilanci, rivenienti da distinte contabilità.

43



Fenomeno delle esternalizzazioni e BC

La redazione del BC è un adempimento importante, sollecitato anche dalla Corte di Conti, che ha da tempo “preso di mira” la proliferazione di enti, spesso formalmente privati, che orbitano intorno alla AP, dalla quale dipendono (in tutto o in parte) sul piano organizzativo, gestionale e finanziario.

44

Perché un bilancio consolidato per gli enti locali?

- rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo
- rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni



45

Il BC dell'EL deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle EL con enti strumentali e partecipazioni in società, dando una rappresentazione unitaria della propria azione;
- attribuire all'EL capogruppo un efficace strumento per programmazione, gestione e controllo del proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie e del risultato economico di un gruppo di enti e società che fa capo ad un EL.


46



Bilancio consolidato gruppo EL



Basilare documento con cui conoscere e comunicare l'andamento della gestione del gruppo EL, agevolando la necessaria azione di controllo sugli effetti sociali, economici e patrimoniali dell'impiego delle risorse pubbliche.



Informazione globale sulla economicità di gestione dei servizi pubblici prestati direttamente o indirettamente, non ottenibile dai bilanci delle singole unità componenti il gruppo.

47



Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

48



Una direzione economica e strategica unitaria?

Il BC è certamente utile anche a tale scopo, ma la questione non è solo contabile: troppo spesso l'EL non riesce a coordinare adeguatamente le sue "controllate", talvolta per mancanza di cultura aziendalistica, altre volte per ingerenze della politica, o magari per mere problematiche organizzative.

49



"Perimetro" del gruppo EL

La definizione del gruppo EL fa riferimento ad una nozione di **controllo** di "**diritto**", di "**fatto**" e "**contrattuale**", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

50

Fanno parte del gruppo EL:

- gli organismi strumentali
- gli enti strumentali
- le società controllate
- le società partecipate



51

Organismi strumentali

Articolazioni organizzative della capogruppo già comprese nel suo bilancio.

Sono privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale e contabile.

Esempio: le istituzioni.



52

Enti strumentali



Enti pubblici e privati e aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti;
- ha il potere (da legge, statuto o convenzione) di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, nonché di decidere in ordine a indirizzo, pianificazione e programmazione attività;
- esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie.

I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

53

L'azienda speciale ...

... è un ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, mentre

l'istituzione

è organismo strumentale dell'EL per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

L'Organo di revisione dell'EL esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni, mentre ogni azienda speciale ha un proprio OdR.

Società controllate



Quelle nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitarvi una influenza dominante;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante.

I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

55

Società partecipate



Società a **totale** partecipazione pubblica **affidatarie dirette** di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione.

56



L'area di consolidamento per il gruppo EL

Gli enti e le società del gruppo EL possono essere esclusi dall'area di consolidamento nei casi di:

- a) **Irrilevanza**, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. (una incidenza <10% per gli enti locali e <5% per le Regioni e le Province autonome in totale attivo, patrimonio netto o totale ricavi caratteristici);
- b) **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento** in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (eventi di natura straordinaria);
- c) **Enti in contabilità finanziaria non partecipanti alla sperimentazione**, a meno che non abbiano già adottato una contabilità economico-patrimoniale.

57



Comunicazioni ai componenti del gruppo

Preventivamente l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio BC del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno l'elenco degli enti compresi nel BC;
- c) impartisce le **direttive** necessarie per rendere possibile la predisposizione del BC.


58

Le direttive riguardano:

- le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei BC e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del BC. Il tutto va trasmesso alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 maggio (se alle scadenze previste i bilanci non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il progetto di bilancio);
- la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere (NB: operazioni infragruppo) e che devono essere contenute nella NI al BC;
- le linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i BC delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

59

Omogeneità criteri



Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando opportune rettifiche in sede di consolidamento.

E' accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

60

I metodi di consolidamento per la redazione del bilancio del gruppo EL

Applicazione di diversi metodi di consolidamento in base al ruolo della “partecipata” nel gruppo:

1) Enti strumentali e società controllate ⇒

consolidamento integrale;

2) Società partecipate ⇒

consolidamento proporzionale.



Quota di pertinenza di terzi rappresentata nello SP e nel CE distintamente da quella della capogruppo.

61

Comparazione metodi consolidamento tra BC pubblico e privato

Consolidamento	BC EL	BC D.Lgs 127/91-IAS 27
Integrale	Enti strumentali e soc. controllate	Società controllate
Proporzionale	Società partecipate	Società a controllo congiunto

Esiste nei metodi di consolidamento un corretto parallelismo tra BC “pubblico” e BC “privato”?

62

Il consolidamento integrale

Vanno ripresi **integralmente** gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché i proventi e gli oneri.



63

Esempio (X controlla Y al 100%)

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	200
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	200	Utile	20
Totale	520	Totale	520

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	20	Debiti	80
Crediti	60	Capitale netto	200
Magazzino	90		
Immobili	110		
Totale	280	Totale	280

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	110	Utile	20
Totale	600	Totale	600



64

Due rilevanti ipotesi semplificatrici:



- 1) la partecipazione è iscritta nel bilancio di X ad un valore perfettamente coincidente con quello del p.n. contabile di Y;
- 2) il controllo è dato da una partecipazione totalitaria di X in Y.

Nella realtà è fortemente probabile che una, se non entrambe, di dette condizioni non si verifichi, generando problematiche che trovano soluzione nelle disposizioni del legislatore e nelle indicazioni dei principi contabili.

65

Le differenze di consolidamento

Mentre in caso di eguaglianza vale la precedente esemplificazione, nelle altre due ipotesi si determina una differenza che **deve essere imputata nel BC, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle aziende incluse.**



66

Tuttavia, nel PCEL 4 viene detto:

“15. Nella redazione del bilancio consolidato, l’ente locale aggrega i bilanci della controllante e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, dell’attivo netto/patrimonio netto, dei proventi e degli oneri. Il metodo di aggregazione dei valori da utilizzare **può fare riferimento ai valori contabili, senza attribuzione dell’avviamento alle diverse attività e passività.** (...)”

67

La differenza negativa, non riconducibile a diversi valori di attività e passività, può essere dovuta a:

- 1) ottenimento di **condizioni vantaggiose** nell’acquisizione della partecipazione (pagamento di una somma inferiore a quella altrimenti dovuta);
- 2) presenza di un **avviamento negativo** a causa di insoddisfacenti prospettive reddituali o di una squilibrata situazione patrimoniale e finanziaria della partecipata.



68

La differenza positiva, non riconducibile a diversi valori di attività e passività, può essere dovuta a:

- 1) ottenimento di **condizioni sfavorevoli** nell'acquisizione della partecipazione (prezzo superiore a quello altrimenti dovuto);
- 2) presenza di un **avviamento positivo**.



69

Esempio differenza negativa

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	200
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	180		
Totale	500	Totale	500

X controlla Y
con 100%

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	20	Debiti	80
Crediti	60	Capitale netto	200
Magazzino	90		
Immobili	110		
Totale	280	Totale	280

Differenza
negativa
pari a 20

70

a) imputazione ai singoli beni della controllata:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	90		
Totale	580	Totale	580

Il valore degli immobili della controllata è stato ridotto della differenza di 20 (da 110 a 90).

NB: soluzione rispettosa della legislazione e dei principi contabili, nazionali e internazionali, ma possibile deroga ai sensi PCEL 4.

71

b) in caso di “buon affare”:

iscrizione in una apposita voce del patrimonio netto, denominata “Riserva di consolidamento”:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	110	Riserva di consolidamento	20
Totale	600	Totale	600

72

c) in previsione di futuri risultati economici sfavorevoli:

inserimento della differenza nel “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	110	Fondo consolidamento R.O.F.	20
Totale	600	Totale	600

73

Esempio differenza positiva

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	200
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	80
Partecipazione Y	210		
Totale	530	Totale	530

X controlla Y
con 100%

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	20	Debiti	80
Crediti	60	Capitale netto	200
Magazzino	90		
Immobili	110		
Totale	280	Totale	280

Differenza
positiva
pari a 10

74

a) imputazione ai singoli beni della società controllata:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	80
Immobili	120		
Totale	610	Totale	610

Il valore degli immobili della controllata è stato aumentato della differenza di 10 (da 110 a 120). NB: soluzione rispettosa della legislazione e dei principi contabili, nazionali e internazionali ma possibile deroga ai sensi PCEL 4.

75

b) in caso di “cattivo affare”:

iscrizione in esplicita riduzione della “Riserva di consolidamento”, fino a concorrenza della stessa:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	80
Immobili	110	Riserva di consolidamento	-10
Totale	600	Totale	600

76

c) in previsione di futuri risultati economici favorevoli:

inserimento della differenza nella voce dell'attivo "Differenza da consolidamento" (Avviamento), da sottoporre ad ammortamento:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	280
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	80
Immobili	110	Perdita	-2
Differenza da consolidamento	8		
Totale	608	Totale	608

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
Ammortamento avviamento	2
.....
.....	Perdita	2
Totale	Totale

77

Gli interessi degli azionisti di minoranza

In presenza di partecipazioni non totalitarie, nel consolidamento integrale occorre **iscrivere gli interessi degli azionisti di minoranza delle controllate.**



78



Gli interessi degli azionisti di minoranza: D.Lgs. 127/91

Il comma 3 dell'art. 32 del D.Lgs. 127/91 prescrive che l'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi va iscritto in una voce del p.n. denominata **"Capitale e riserve di terzi"**.

Il comma 4 stabilisce che la parte del risultato economico consolidato corrispondente alle citate partecipazioni va allocata nella voce **"Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi."**

79



Gli interessi degli azionisti di minoranza: All. 4 DPCM 28/12/2011

Il paragrafo 4.3 dell'All.4 prescrive che "Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, **è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.**

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione".

80

Gli interessi degli azionisti di minoranza: PCEL 4

20. Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul complesso economico come se si trattasse di un'entità economica singola, sono necessarie le seguenti fasi:

a) il valore contabile delle partecipazioni della controllante in ciascuna controllata e la corrispondente parte dell'attivo netto/patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla controllante devono essere eliminati (**indicazioni sul trattamento contabile di un eventuale avviamento possono essere rinvenute nei principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che riguardano le aggregazioni di imprese**);

b) **la quota di pertinenza di terzi al valore del risultato economico positivo o negativo d'esercizio delle controllate consolidate deve essere identificata;**

c) **la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto delle controllate consolidate è identificata separatamente dal patrimonio netto di pertinenza della controllante.**

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel:

- valore di quelle interessenze di terzi alla data dell'acquisto della partecipazione (indicazioni per calcolarne il valore possono essere rinvenute nei principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che riguardano le aggregazioni di imprese); e
- nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto dalla data dell'acquisizione.

81

Esempio (X controlla Y al 70%):

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	160
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	140		
Totale	460	Totale	460

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	20	Debiti	80
Crediti	60	Capitale sociale	160
Magazzino	90	Riserve	40
Immobili	130	Utile	20
Totale	300	Totale	300

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	240
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	130	Utile gruppo	14
		Capitale e riserve di terzi	60
		Utile di terzi	6
Totale	620	Totale	620

82

Successivamente al primo consolidamento...

...il patrimonio di spettanza delle minoranze si modifica per effetto delle quote di loro competenza del reddito d'esercizio (al netto dei dividendi distribuiti) e di altre variazioni del capitale netto.

Pertanto, proseguendo nell'esempio, si ipotizzi che l'anno dopo la società Y abbia:

- interamente mandato a riserve l'utile del 20X0;
- prodotto un utile pari a 10.

83

Esempio anno successivo:

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	160
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	140		
Totale	460	Totale	460

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	30	Debiti	80
Crediti	60	Capitale sociale	160
Magazzino	90	Riserve	60
Immobili	130	Utile	10
Totale	310	Totale	310

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	80	Debiti	240
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	130	Utile gruppo portato a nuovo	14
		Utile gruppo	7
		Capitale e riserve di terzi	66
		Utile di terzi	3
Totale	630	Totale	630

L'utile di 20 del 20X0, destinato da Y a riserve, è stato ripartito nella misura di 6 in aumento del "Capitale e riserve di terzi" e di 14 ad incremento del p.n. di gruppo nella voce "Utile di gruppo portato a nuovo".

84



Cosa accade quando contemporaneamente...

..la partecipazione di controllo è iscritta nel bilancio della controllante ad un valore diverso da quello della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della controllata e...

... la partecipazione non è totalitaria?

85



In merito, la soluzione consiste nella...

...quantificazione di tale differenza (sia positiva che negativa) con riguardo alla sola partecipazione della controllante.

L'avviamento (o la differenza negativa) emerge dal confronto tra il costo di acquisizione della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata (comprensiva della valutazione a valori correnti delle singole attività e passività).

86

Esempio (X controlla Y al 70%):

STATO PATRIMONIALE X			
Cassa	50	Debiti	167
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione Y	147		
Totale	467	Totale	467

STATO PATRIMONIALE Y			
Cassa	20	Debiti	80
Crediti	60	Capitale sociale	160
Magazzino	90	Riserve	40
Immobili	130	Utile	20
Totale	300	Totale	300

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	70	Debiti	247
Crediti	200	Capitale sociale	250
Magazzino	220	Riserve	50
Immobili	130	Utile gruppo	14
Differenza di consolid.	7	Capitale e riserve di terzi	60
		Utile di terzi	6
Totale	627	Totale	627

87

Il consolidamento proporzionale: D.Lgs. 127/91

Sulla base del disposto dell'art. 37, possono essere incluse nel BC anche quelle imprese che sono controllate congiuntamente con altri soci ed in base ad accordi con essi ma con il **metodo di consolidamento proporzionale**.

Per tale inclusione, è condizione necessaria una partecipazione non < alle % ex art. 2359, c. 3 (almeno **un quinto** dei voti, ovvero **un decimo** per società quotate).

88



Il consolidamento proporzionale: PCEL 4

38. Un ente locale deve rilevare nel proprio bilancio consolidato, la partecipazione in un'entità giuridica a controllo congiunto utilizzando il consolidamento proporzionale o in alternativa il metodo del patrimonio netto.

89



Il consolidamento proporzionale: AII. 4 DPCM 28/12/2011

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, (...):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle **società partecipate (cd. metodo proporzionale)**.

90

Dove per “società partecipate” ricordiamo che si intendono:

“ (...) società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.”



91

Il consolidamento proporzionale comporta che:

- ◆ le attività e le passività, così come i componenti positivi e negativi di reddito, della partecipata sono riportati pro-quota nel BC sulla base della interessenza posseduta;
- ◆ i valori derivanti da rapporti infragruppo sono eliminati in proporzione alla stessa percentuale;
- ◆ la partecipazione viene elisa in contropartita della corrispondente frazione di p.n.;
- ◆ non sono rappresentate le quote di patrimonio di pertinenza di terzi.

92

Esempio: K controllata congiuntamente da A (40%) e B (40%)

STATO PATRIMONIALE A			
Cassa	50	Debiti	200
Crediti	140	Capitale sociale	250
Magazzino	130	Riserve	50
Partecipazione K	200	Utile	20
Totale	520	Totale	520

CONTO ECONOMICO A			
Costi	300	Ricavi	320
Utile	20		
Totale	320	Totale	320

STATO PATRIMONIALE K			
Cassa	40	Debiti	200
Crediti	220	Capitale netto	500
Magazzino	190		
Immobili	250		
Totale	700	Totale	700

CONTO ECONOMICO K			
Costi	1000	Ricavi	1000
Totale	1000	Totale	1000



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Cassa	66	Debiti	280
Crediti	228	Capitale sociale	250
Magazzino	206	Riserve	50
Immobili	100	Utile	20
Totale	600	Totale	600

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO			
Costi	700	Ricavi	720
Utile	20		
Totale	720	Totale	720

93

L'eliminazione dei valori derivanti da operazioni infragruppo

Si tratta di diversi tipi di operazioni intercorse tra le aziende del gruppo, tra cui le più importanti sono:

- vendita di beni o prestazioni di servizi;
- cessione di beni strumentali;
- locazione e concessione di beni e diritti;
- trasferimento di titoli, crediti e attività finanziarie;
- rilascio di garanzie;
- concessione di finanziamenti;
- distribuzione di dividendi.

94



Indicazioni PCEL 4

22. Saldi, operazioni, proventi ed oneri all'interno del complesso economico devono essere integralmente eliminati.

23. I saldi e le operazioni all'interno del complesso economico, compresi i proventi originati da vendite e trasferimenti, i proventi rilevati a seguito di uno stanziamento o di altra autorizzazione di spesa, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari, devono essere integralmente eliminati.

Gli utili e le perdite derivanti da operazioni all'interno del complesso economico compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati. (...)

47. Gli EL non sono tenuti all'applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 22 riguardo all'eliminazione dei saldi e delle operazioni all'interno del complesso economico per bilanci di esercizi che hanno inizio nell'anno precedente la data della prima adozione del principio.

95



Indicazioni All. 4 DPCM 28/12/2011

4.2 Il BC deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. (...)

Pertanto, **devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci**, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze. (...).

96



Capacità, o meno, di incidere sul reddito e P.N. consolidati

- eliminazioni di saldi **che non hanno effetto**:
 - crediti e debiti in essere tra le aziende incluse nel consolidamento;
 - proventi ed oneri infragruppo;
 - ratei e risconti su costi e ricavi infragruppo;
- eliminazioni di saldi **che hanno effetto**:
 - utili e perdite infragruppo inclusi in valori di elementi del patrimonio;
 - dividendi percepiti da altre aziende del gruppo.

97



L'eliminazione delle operazioni infragruppo ...

... si rende necessaria in quanto il BC considera in modo unitario il gruppo cui si riferisce, il che rende “non rilevanti” le operazioni di scambio tra aziende del gruppo medesimo; infatti, il BC deve mettere in evidenza **soltanto i rapporti intercorsi con i soggetti esterni ad esso.**

98



La compensazione è complicata...

...dalla non completa sincronia nelle rilevazioni contabili delle imprese del gruppo.

Si tratta di problemi privi di spessore concettuale che vanno risolti all'origine, mediante l'imposizione da parte della controllante di procedure di contabilizzazione uniformi, oppure durante le elaborazioni di preconsolidamento tese a "mettere in fase" i dati da integrare.

99



L'eliminazione di saldi che non hanno effetto...

L'eliminazione dei crediti e dei debiti infragruppo

L'eliminazione dei reciproci rapporti di credito e di debito tra aziende del gruppo si presenta tanto agevole quanto necessaria.

Queste poste non influiscono sulla complessiva posizione debitoria o creditoria del gruppo nei confronti di terze economie, per cui una mancata elisione avrebbe l'unico effetto di gonfiare in modo ingiustificato i valori del BC.

100

Esempio...

STATO PATRIMONIALE X		STATO PATRIMONIALE Y	
Crediti v/Y 300	Debiti v/X 300
.....
.....

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	
.....
.....

101

L'eliminazione dei proventi e degli oneri infragruppo

Nel caso (ricorrente) di operazioni di compravendita di beni e servizi a fecondità semplice, così come operazioni di finanziamento a titolo oneroso, tra aziende del gruppo, occorre procedere all'eliminazione, mediante compensazione, dei proventi e degli oneri derivanti da tali operazioni.

Elisione facilitata se nel piano dei conti sono stati inclusi conti intestati ai ricavi ed ai costi da compravendite interne.

102

Esempio...

CONTO ECONOMICO X			
Costi	420	Ricavi Y	500
Utile	80		

CONTO ECONOMICO Y			
Costi X	500	Ricavi	600
Utile	100		

C/ ECONOMICO CONSOLIDATO			
Costi	420	Ricavi	600
Utile	180		

103

L'eliminazione dei margini interni inglobati in valori del patrimonio

Occorre depurare il BC anche da eventuali quote di utili o perdite inglobate in valori del patrimonio, quali le rimanenze o le immobilizzazioni tecniche.



104

Esempio senza margini interni inglobati...

CONTO ECONOMICO A			
Costi	80	Ricavi	100
Utile	20		
Totale	100	Totale	100

CONTO ECONOMICO B			
Costi	100	Ricavi	120
Utile	20		
Totale	120	Totale	120

C/ECONOMICO CONSOLIDATO			
Costi	80	Ricavi	120
Utile	40		
Totale	120	Totale	120



105

Esempio con margini interni...

CONTO ECONOMICO A			
Costi	80	Ricavi	100
Utile	20		
Totale	100	Totale	100

CONTO ECONOMICO B			
Costi	100	Ricavi	60
Utile	10	Rim. finali	50
Totale	110	Totale	110



C/ ECONOMICO CONSOLIDATO			
Costi	80	Ricavi	60
Utile	20	Rimanenze finali	40
Totale	100	Totale	100

Si noti che l'eliminazione non incide solo a livello di CE, ma va anche ad interessare la posta "rimanenze" dello SP.

106

Da notare che...

...l'**elisione dell'utile interno deriva dal diverso contesto in cui la rimanenza viene inserita**; pur nella costanza di applicazione del criterio del costo, B basa la valutazione sul prezzo di acquisto (pari a 50), mentre il gruppo deve fare riferimento al costo originario di produzione (pari a 40).

Quindi... il concetto di costo da applicare nella valutazione del magazzino va riferito all'entità economica della quale si redige il bilancio.

107

Adozione di comuni schemi di bilancio con:

- enti ed organismi strumentali
- società controllate e partecipate
- altri organismi controllati



Allegato n. 11 - Conto economico e Stato patrimoniale consolidato



108

Schema di CE consolidato (A-B)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi		
a	Proventi da trasferimenti correnti		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		E20c
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
6	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	A2	A2
7	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	A3	A3
8	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	A4	A4
9	Altri ricavi e proventi diversi	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
10	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	B6	B6
11	Prestazioni di servizi	B7	B7
12	Utilizzo beni di terzi	B8	B8
13	Trasferimenti e contributi		
a	Trasferimenti correnti		
c	quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
b	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
14	Personale	B9	B9
15	Ammortamenti e svalutazioni	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	B10d	B10d
16	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	B11	B11
17	Accantonamenti per rischi	B12	B12
18	Altri accantonamenti	B13	B13
19	Oneri diversi di gestione	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)			

109

Schema di CE consolidato (C-D-E)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
20	Proventi da partecipazioni	C15	C15
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
21	Altri proventi finanziari	C16	C16
Totale proventi finanziari			
<i>Oneri finanziari</i>			
22	Interessi ed altri oneri finanziari	C17	C17
a	Interessi passivi		
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari			
totale (C)			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
23	Rivalutazioni	D18	D18
24	Svalutazioni	D19	D19
totale (D)			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<i>Proventi straordinari</i>			
a	Proventi da permessi di costruire	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali		E20c
e	Altri proventi straordinari		
totale proventi			
26	Oneri straordinari	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali		E21a
d	Altri oneri straordinari		E21d
totale oneri			
Totale (E) (E20-E21)			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			
27	Imposte (*)	22	22
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	23	23

110

Schema di SPC (attivo AB)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Referimento art.2424 CC	Referimento DM 26/4/95
A) crediti Vs. partecipanti		A	A
1	per capitale di dotazione da versare		
Totale			
B) Immobilizzazioni			
Immobilizzazioni immateriali		B1	B1
1	costi di impianto e di ampliamento	B11	B11
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	B14	B14
5	avviamento	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	B16	B16
7	Contributi agli investimenti a amministrazioni pubbliche		
8	altre	B17	B17
Immobilizzazioni materiali (3)			
II Beni demaniali			
01.01	Terreni		
01.02	Fabbricati		
01.03	Altri beni demaniali		
III Altre immobilizzazioni materiali (3)			
02.01	Terreni	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario		
02.02	Fabbricati		
a	di cui in leasing finanziario		
02.03	Impianti e macchinari	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario		
02.04	Attrezzature industriali e commerciali	BII3	BII3
02.05	Mezzi di trasporto		
02.06	Macchine per ufficio e hardware		
02.07	Mobili e arredi		
02.08	Altri beni materiali		
3	immobilizzazioni in corso ed acconti	BII5	BII5
Totale			
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1	Partecipazioni in	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti		
2	Crediti verso	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	BIII3	
Totale			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			111

Schema di SPC (attivo CD)

C) Attivo circolante			
I Rimanenze		CI	CI
Totale			
II Crediti (2)			
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi		
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		
a	verso amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		CII2
c	imprese partecipate	CII3	CII3
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	CII1	CII1
4	Altri Crediti	CII5	CII5
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri		
Totale			
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
1	partecipazioni	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	CIII6	CIII5
Totale			
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria		
a	Istituto tesoriere		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		
2	Altri depositi bancari e postali	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Cassa	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
Totale			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			
D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	D	D
2	Risconti attivi	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			
TOTALE DELL'ATTIVO			112

Schema di SPC (passivo ABC)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		riferimento	riferimento
		art.2424 CC	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	AI	AI
II	Riserve		
a	da utili	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire		
III	Risultato economico dell'esercizio	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	B1	B1
2	per imposte	B2	B2
3	per svalutazione crediti		
4	altri	B3	B3
5	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
		C	C
TOTALE T.F.R. (C)			

113

Schema di SPC (passivo DE)

D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari	D1e D2	D1
b	l/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	D5	
2	Debiti verso fornitori	D7	D6
3	Acconti	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi		
a	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche		
c	imprese controllate	D9	D8
d	imprese partecipate	D10	D9
d	altri soggetti		
5	altri debiti	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi (2)		
d	altri		
TOTALE DEBITI (D)			
E) RATEI E RISCONTI			
I	Ratei passivi	E	E
II	Risconti passivi	E	E
	Contributi in conto capitale da amministrazioni pubbliche		
1			
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			
TOTALE DEL PASSIVO			

114



Considerazioni conclusive

La scelta del legislatore di far redigere un BC è corretta e condivisibile.

Tuttavia, non va dimenticato che il BC ha una funzione complementare rispetto ai bilanci dell'EL e delle sue "controllate", dei quali contribuisce ad integrare e ad elevare la capacità informativa.

Sarebbe altrimenti impensabile il poter fornire un quadro complessivo della situazione finanziaria e patrimoniale, nonché dell'andamento economico del gruppo EL.

115



Grazie per l'attenzione!



116